



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Aiuti regionali nel settore olivicolo e frutticolo – Impianti di oliveti di Ascolana tenera e frutteti di Mela rosa dei sibillini

Obiettivi

L'intervento mira ad incrementare le produzioni di qualità delle aree colpite dal sisma del 2016 nel territorio della Regione Marche al fine di favorire la ripresa economica dei territori, potenziando la competitività sui mercati delle aziende agricole e la loro redditività. Tali finalità saranno perseguite attraverso investimenti aziendali relativi a nuovi impianti di oliveti di Oliva ascolana utilizzabili per produzioni DOP e nuovi impianti di Mela rosa dei Sibillini in grado di garantire una elevata qualità delle produzioni.

Destinatari del bando

Imprenditori agricoli singoli e associati.

Annualità

2025

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 300.000,00.

Scadenza per la presentazione delle domande

30 ottobre 2025 ore 13,00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Maurizio Mosciatti.

Telefono 071 806 4752 – **Indirizzo mail:** maurizio.mosciatti@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	5
3. Ambito territoriale	5
4. Dotazione finanziaria	5
5. Descrizione del tipo di intervento	5
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	5
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	5
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	5
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	6
5.2 Tipologia dell'investimento	7
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	7
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	8
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	8
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	8
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	8
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	8
5.5 Selezione delle domande di sostegno	9
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	9
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	10
6. Fase di ammissibilità	10
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	10
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	10
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	11
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	11
6.1.4 <i>Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	12
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	13
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	13
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	14
6.2.3 <i>Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità</i>	15
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	15
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	15
7. Fase di realizzazione e pagamento	16
7.1 Variazioni progettuali	16
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	17

7.1.2	<i>Documentazione da allegare alla variante</i>	17
7.1.3	<i>Istruttoria delle domande.....</i>	17
7.2	Modifiche progettuali non sostanziali.....	18
7.3	Domanda di pagamento dell'anticipo.....	18
7.4	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	18
7.4.1	<i>Presentazione delle domande.....</i>	18
7.4.2	<i>Istruttoria delle domande.....</i>	19
7.5	Domanda di pagamento di saldo	19
7.5.1	<i>Presentazione delle domande.....</i>	19
7.5.2	<i>Istruttoria delle domande.....</i>	20
7.5.3	<i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.</i>	21
7.6	Impegni dei beneficiari	21
7.7	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	23
7.8	Informativa trattamento dati personali e pubblicità.	23

1. Definizioni

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli investimenti oggetto del sostegno.

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'Intervento.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

DOP: Denominazione di Origine Protetta – Marchio comunitario di origine di prodotti le cui caratteristiche dipendono esclusivamente dal territorio.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

Stabilità dell'operazione: i beneficiari assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento della durata di 5 anni ad eccezione del successivo punto 3) per il quale il periodo minimo di stabilità dell'operazione è pari a 10 anni. Fatto salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del CSR 2023/2027, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della LR. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

2. Obiettivi e finalità

Gli obiettivi specifici dell'intervento sono:

- ✓ migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, attraverso il riorientamento produttivo aziendale verso le produzioni di qualità.

3. Ambito territoriale

Nell'ambito del territorio della Regione Marche, l'intervento si applica:

- per gli impianti di Oliva ascolana tenera, a tutta la zona di produzione dell'Oliva ascolana del Piceno DOP (crf. Allegato 1);
- per gli impianti di mela rosa, ai territori del Cratere del sisma (crf. Allegato 2) ubicati ad una quota superiore a 450 metri sul livello del mare.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a 300.000 euro.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione delle domande deve:

1. essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale);

2. avere Partita Iva con codice di attività agricola;
3. essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole sulle quali si intende realizzare gli impianti per un periodo NON inferiore a 8 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nell'atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegati per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a **0,20** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1.;
2. perseguire una o più delle seguenti finalità specifiche:
 - A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende;
 - B. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
3. riguardare i comparti produttivi dell'olivicoltura o della frutticoltura;
4. prevedere investimenti per un valore di spesa totale pari o superiore ad € 15.000,00 valore da mantenere anche in fase di realizzazione;
5. rispettare i seguenti criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 2115/2021:
 - ORTOFRUTTA E OLIVA: viene consentita la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del richiedente, a condizione che sia verificata in tutte le fasi del procedimento, l'unicità del canale di finanziamento, al fine di scongiurare ogni rischio di doppio pagamento. La verifica verrà effettuata attraverso le fatture oggetto di contributo presentate a valere di detto intervento settoriale.

5.2 Tipologia dell'investimento

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili le sole tipologie di investimento di seguito riportate:

1. Opere di miglioramento fondiario:

➤ impianti di colture arboree costituite da:

- ✓ meleti di Mela rosa con gli ecotipi iscritti nel Repertorio Regionale della biodiversità vegetale di cui alla LR 12/03;
- ✓ oliveti di Oliva ascolana tenera.

Gli impianti di oliva ascolana tenera sono ammissibili in tutta la zona di produzione dell'Oliva ascolana del Piceno DOP (Cfr. Allegato 1).

Gli impianti di mela rosa sono ammissibili nei territori del Cratere del sisma (crf. Allegato 2) ubicati ad una quota superiore a 450 metri sul livello del mare.

2. Spese generali collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti:

Esse comprendono:

- a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale).

Le spese generali sono collegate agli investimenti di cui ai punti precedenti e sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, fino ad un massimo del **8%**.

Le spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare, per singolo investimento, i limiti previsti dal prezzario regionale approvato con specifico atto.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico e sia comprensiva di ogni onere specifico stabilito dai rispettivi ordini professionali).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno alla Regione Marche e prima della presentazione della domanda di pagamento (cfr. paragr. 7).

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. IVA, altre imposte, oneri e tasse;
2. interessi passivi;
3. Spese tecniche per la compilazione delle domande;
4. spese bancarie e legali;
5. spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;
6. spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
7. spese per opere di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
8. spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
9. spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il contributo è concesso in regime "*de minimis*" agricolo, disciplinato dal Regolamento della Commissione, n. 2024/3118 e non può comunque superare l'importo di € 50.000,00.

L'aiuto può essere concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel presente paragrafo e con una intensità di aiuto pari al 90%.

Al fine di evitare il doppio finanziamento e di rispettare il tetto di cumulo di diversi finanziamenti pubblici per un medesimo investimento, sono adottate le seguenti disposizioni:

Una spesa finanziata con il presente intervento non può beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO
A. Dimensione dell'investimento	35
B. Età del richiedente	40
C. Settore produttivo	15
TOTALE	90

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

Priorità A: Dimensione dell'investimento	Punti
Investimento riguardante una superficie maggiore di 3 Ha	1
Investimento riguardante una superficie $\leq$ di 3 Ha e maggiore di 2 Ha	0,5
Altri investimenti	0

Priorità B: Età del richiedente	Punti
Domande presentate da un imprenditore di età inferiore ai 40 anni	1
Domande presentate da un imprenditore di età compresa tra 40 e 50 anni	0,8
Altre domande	0

Priorità C: Settore produttivo	Punti
Investimento riguardante il settore olivicolo	1
Altri investimenti	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al paragrafo 5.5.1.;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,20**.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata dal richiedente con età minore.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 60 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda;
- caricamento su SIAR degli allegati;
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. piano aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento, come previsto al paragrafo 5.1.3 del presente bando;
 - a. descrizione del soggetto richiedente e della situazione iniziale dell'azienda;
 - b. descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare in rapporto alle finalità indicate al paragrafo 5.1.3 punto 2;
 - c. la descrizione di ogni altra azione ritenuta necessaria per lo sviluppo aziendale;
2. l'assunzione degli impegni descritti al paragrafo 7.6 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno può essere presentata a partire dal 01 settembre 2025 e fino al giorno 30 ottobre 2025 ore 13:00, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione.

La mancanza di quanto riportato alla lettera a), b) e c) determina l'inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti.

- a) **Relazione tecnico agronomica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti:
 1. Descrizione dettagliata degli investimenti da realizzare, identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare, comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, degli investimenti previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e della situazione post investimento. Devono inoltre essere indicate le particelle su cui viene effettuato l'investimento e, nel caso di impianti di Mela rosa, la relativa altitudine;
- b) **Il costo dell'impianto**, sottoscritto da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale determinato facendo ricorso alle tabelle standard dei costi unitari elaborate da RRN/ISMEA, impiegando obbligatoriamente l'apposita sezione del SIAR che rende disponibili i suddetti valori.
- c) **Layout** su base catastale dell'impianto arboreo.

La documentazione di cui alla presente lettera a), b) e c) deve essere, firmata in formato digitale da un tecnico professionista competente in materia agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico).

Deve inoltre essere presentata, **senza** che la mancanza in domanda determini l'**inammissibilità** della domanda o dei singoli investimenti la seguente documentazione:

- a. contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa.

Tale documento può essere integrato a seguito di specifica richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

La progettazione degli impianti e le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione Regionale, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili

Le domande di sostegno e le domande di pagamento possono essere rettificate dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'amministrazione, e che la rettifica sia effettuata prima che l'amministrazione abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Gli errori in questione sono quelli relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate tali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON rientrano nelle suddette categorie:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

In ogni caso la correzione di errore NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.² Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento dell'istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno***6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria***

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano

² Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono invece essere presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (CSR) e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno:
 - a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.1.1;
 - b) requisiti dell'impresa, di cui al paragrafo 5.1.2.;
 - c) requisiti del progetto, di cui al paragrafo 5.1.3.
- ✓ Nel caso di impianti di Mela rosa, la verifica dell'altitudine delle particelle su cui viene effettuato l'investimento dichiarata nella relazione (cfr. paragr. 6.1.3).
- ✓ La verifica di validità tecnica del piano aziendale.
- ✓ La verifica della congruità e la ragionevolezza dei prezzi relativi ai singoli investimenti valutati in base a:
 - a) corretta applicazione dei costi standard.
- ✓ La verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa; inoltre, devono essere possedute e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e documentati dai beneficiari.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;
- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC.

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sono finanziabili tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento parziale del progetto di investimento, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'Intervento.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n.573/16 e DGR1158/2017 e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al beneficiario viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da presentare esclusivamente attraverso il SIAR ed il termine perentorio di 20 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. Non sarà, dunque, oggetto di valutazione la documentazione trasmessa dal richiedente all'amministrazione oltre il termine perentorio di cui sopra o attraverso modalità alternative al SIAR.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

A seguito di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini o modalità sopra descritte, l'istruttoria verrà comunque conclusa con la sola documentazione già in possesso dall'amministrazione.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare 1 richiesta di variante al progetto approvato. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante per cambio beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate (es. cambio settore produttivo);
- ✓ cambiamento della particella in cui insiste l'investimento, se non determinato da cause di forza maggiore;
- ✓ modifiche del quadro economico originario nei limiti previsti dal paragrafo 7.1.3;
- ✓ cambio del beneficiario che può avvenire a condizione che:
 - il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio di priorità;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per l'erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per garantire la stabilità dell'operazione (cfr. definizioni);

- in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici o altre forme di pagamento ammesse), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario originario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
- Il cambio di assetto societario costituisce variante per cambio beneficiario, solo nel caso in cui vada ad incidere sui parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile o sulla percentuale di sostegno.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate solo tramite SIAR. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario. In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene troncato a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
2. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;

Si applicano i costi standard vigenti al momento della presentazione della variante.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione dell'intervento soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti una riduzione della spesa totale del progetto, tale da determinare un costo totale previsto, inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente fatto salvo quanto disposto al paragr. 7.5.2 per la Parziale esecuzione dei lavori in tema di riduzioni del contributo;
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello necessario per mantenere una posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel caso di inammissibilità parziale o totale la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile dell'intervento adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "modifiche progettuali non sostanziali" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

- 1) le soluzioni tecniche migliorative (es. variazione del sesto di impianto, della forma di allevamento, ecc...), proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
- 2) Il cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

Non è previsto il pagamento dell'anticipo.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

È possibile presentare richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 50% del contributo concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione degli interventi fissata nel provvedimento di concessione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- in caso di contributo richiesto superiore a 25.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (Allegati 3 e 4);
- Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva,

confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- la verifica della regolarità contributiva,
- la verifica della comunicazione antimafia (per importi di contributo compresi tra € 13.500³ e € 25.000), ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159,
- la verifica della certificazione antimafia (per importi di contributo compresi tra € 25.000 e € 50.000⁴ ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159,
- la verifica della rispondenza dell'impianto realizzato con la relativa categoria del costo standard, nonché la realizzazione di tutti gli elementi dell'impianto previsti nel progetto,
- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento,
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - o l'effettiva realizzazione degli impianti previsti e rendicontati,
 - o il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento,
 - o la regolare esecuzione delle opere previste dal programma.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro 21 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione. Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti autodichiarazioni:

- dichiarazione resa dal beneficiario, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm., che le opere non hanno usufruito di altri contributi pubblici.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. in caso di contributo richiesto superiore a 25.000,00 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di

³ corrispondente al 90% del valore di spesa totale di € 15.000,00 previsto tra i requisiti del progetto (paragr. 5.1.3).

⁴ corrispondente all'importo massimo erogabile in applicazione del regime "de minimis" agricolo, disciplinato dal Regolamento della Commissione, n. 2024/3118.

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm (Allegati 3 e 4).

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano aziendale,
- la verifica dell'assenza di altri aiuti, attraverso verifiche su SIAR e verifiche incrociate dei requisiti di ammissibilità o di selezione e dei contributi erogati su altri sistemi di gestione e controllo delle domande di sostegno e di pagamento sui vari fondi unionali. Se del caso si effettueranno anche verifiche puntuali, anche presso altre amministrazioni,
- la verifica della regolarità contributiva,
- la verifica della comunicazione antimafia (per importi di contributo compresi tra € 13.500⁵ e € 25.000), ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159,
- la verifica della certificazione antimafia (per importi di contributo compresi tra € 25.000 e € 50.000⁶ ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159,
- la verifica della rispondenza dell'impianto realizzato con la relativa categoria del costo standard, nonché la realizzazione di tutti gli elementi dell'impianto previsti nel progetto,
- la verifica delle priorità assegnate e tali da determinare un punteggio ricalcolato non inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento,
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli impianti previsti e rendicontati,
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento,
 - la regolare esecuzione delle opere previste dal programma.

Economie di spesa

Per economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto per quantità e qualità. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

La spesa totale approvata a saldo per il progetto, al netto delle economie di spesa di cui al punto precedente, non può essere inferiore al **70%** dell'investimento approvato inizialmente nella domanda di sostegno in graduatoria.

Qualora la spesa risulti inferiore al **70%** del suddetto importo saranno applicate le seguenti riduzioni sull'intero contributo ammissibile a pagamento:

- ✓ riduzione del **1%** del contributo per ogni punto percentuale di riduzione della spesa rispetto alla soglia minima del **70%**. (es. se la spesa riconosciuta a saldo è pari al 65% della spesa ammessa a contributo si applicherà una riduzione pari al 5%)
- ✓ decadenza totale se la spesa ammissibile risulta inferiore al **50%**.

Per l'approvazione della spesa rendicontata si terrà conto dei seguenti criteri:

⁵ corrispondente al 90% del valore di spesa totale di € 15.000,00 previsto tra i requisiti del progetto (paragr. 5.1.3).

⁶ corrispondente all'importo massimo erogabile in applicazione del regime “de minimis” agricolo, disciplinato dal Regolamento della Commissione, n. 2024/3118.

- ✓ In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.
- ✓ Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale, sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.
- ✓ Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.
- ✓ Le mancate realizzazioni comportano il ricalcolo delle priorità effettuato sulla base degli investimenti effettivamente realizzati. Nel caso di abbassamento del punteggio rispetto a quello calcolato in fase di ammissibilità, vi è la decadenza totale dell'aiuto nel caso in cui il nuovo punteggio risulti inferiore al punteggio ottenuto dall'ultima domanda in graduatoria e risultata finanziabile.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Fatte salve le cause di forza maggiore non sono previste proroghe per la rendicontazione.

Per la richiesta di proroga per causa di forza maggiore, deve essere presentata tramite SIAR una relazione dalla quale risulti:

- la causa di forza maggiore che ha determinato il ritardo;
- le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
- il nuovo cronoprogramma degli interventi.

7.6 Impegni dei beneficiari

- 1) Rendicontare entro 21 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
- 2) Destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato.
- 3) Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato.
- 4) Rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati.
- 5) Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.
- 6) Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.
- 7) Restituire senza indugio le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative.

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le seguenti riduzioni e le esclusioni:

- Rendicontare entro 21 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione:

Classe di violazione	Durata	Penalità
1	Ritardo nella presentazione entro 30 giorni dai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe).	1% del contributo
2	Ritardo nella presentazione maggiore di 30 giorni e non superiore a 60 giorni dai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe).	2% del contributo
3	Ritardo nella presentazione maggiore di 60 giorni e non superiore a 90 giorni dai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe).	3% del contributo
4	Ritardo nella presentazione maggiore di 90 giorni dai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe).	100% del contributo

- Destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione dell'intervento proposto e con le modalità indicate nel progetto presentato: **decadenza dell'aiuto.**
- Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità dell'intervento e coerente con il progetto approvato: **decadenza dell'aiuto.**
- Rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati:

Classe di violazione	Durata	Penalità
1	Casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata	Nessuna penalità
2	Presentazione della domanda di variante in ritardo, con un importo oggetto di variante entro il 30% dell'importo totale concesso in domanda di sostegno	1% del contributo
3	Presentazione della domanda di variante in ritardo, con un importo oggetto di variante oltre il 30% dell'importo totale concesso in domanda di sostegno	2% del contributo
4	Mancata presentazione della variante, con un importo oggetto di variante entro il 30% dell'importo totale concesso in domanda di sostegno	5% del contributo
5	Mancata presentazione della variante, con un importo oggetto di variante oltre il 30% dell'importo totale concesso in domanda di sostegno	10% del contributo

- Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo:

Classe di violazione	Durata	Penalità
1	Nel caso in cui la denuncia di smarrimento degli originali sia presentata entro 15 giorni dalla segnalazione dell'irregolarità	Nessuna penalità
2	Assenza della documentazione originale e contestuale assenza della denuncia di smarrimento entro 15 giorni dalla segnalazione dell'irregolarità, riscontrata nell'ultimo anno di impegno	1% del contributo
3	Assenza della documentazione originale e contestuale assenza della denuncia di smarrimento entro 15 giorni dalla segnalazione dell'irregolarità, riscontrata nel penultimo anno di impegno	2% del contributo

4	Assenza della documentazione originale e contestuale assenza della denuncia di smarrimento entro 15 giorni dalla segnalazione dell'irregolarità, riscontrata nei primi tre anni di impegno	3% del contributo
---	--	-------------------

- Consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del Sistema di interscambio) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni: **decadenza dell'aiuto.**

7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare, esclusivamente attraverso SIAR, osservazioni, eventualmente corredate da documenti (ad eccezione di quelli già richiesti nella precedente richiesta di integrazione e non presentati nei termini o nelle modalità previste dal bando), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.⁷

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR n. 1002 del 30 giugno 2025.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.